

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI TRECATE E SOZZAGO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Trecate C.F. 80005270030 (classe II), con sede in Trecate (NO), Piazza Cavour n. 24, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Federico Binatti, e il Comune di Sozzago C.F. 80005250032 (classe IV), con sede in Sozzago (NO), Piazza Bonola n. 1, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Carla Zucco, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Trecate, con delibera di C.C. n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Sozzago, con delibera di C.C. n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Trecate (Classe II) e di Sozzago (Classe IV), provincia di Novara, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Trecate assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dal 1° luglio 2020 ed è da intendersi valida per un periodo di anni 4 (quattro), con facoltà di rinnovo consensuale alla scadenza per ulteriori 4 anni, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale, da trasmettere all'altro Comune a mezzo PEC.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa adozione di deliberazioni consiliari. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

ART. 4 - DOTAZIONE DEL PERSONALE

Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione preventiva del Comune di Trecate, il Comune non convenzionato ha facoltà di avvalersi, mediante l'istituto contrattuale dell'utilizzo in convenzione, ai sensi delle vigenti norme dei CCNL, di personale appartenente al Comune capofila. I termini della convenzione per l'eventuale utilizzo di personale sono definiti dalle rispettive Giunte comunali.

ART. 5 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Trecate, Capo Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione.

ART. 6 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Trecate, Capo Convenzione, che pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR n. 465/97.

ART. 7 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nelle seguenti quote orarie:

80% Comune di Trecate

20% Comune di Sozzago

I Sindaci dei comuni, sentito il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Trecate, Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, saranno ripartite come segue:

a) 80 % a carico del Comune di Trecate;

b) 20% a carico del Comune di Sozzago;

Ogni trimestre il Comune di Trecate comunicherà al Comune di Sozzago il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Sozzago

provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Relativamente al trimestre ottobre-dicembre il Comune di Sozzago anticiperà entro il mese di dicembre una quota di acconto delle spese trimestrali pari 100 % delle spese del trimestre precedente (al netto delle spese per rimborsi dovuti).

ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede Convenzionata, provvederanno ad assicurare il servizio i Vice Segretari dei rispettivi Comuni.

Resta fermo, in ogni caso, che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello della reggenza non può superare i 120 giorni.

Qualora non fosse possibile ricorrere alla figura del Vice Segretario, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura – UTG di Torino Ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco autorizzato dall'Ex Agenzia, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate all'art. 9.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Trecate – Federico Binatti _____

Comune di Sozzago – Carla Zucco _____